|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DECRETO DEL DIRETTORE | | | | | | | | |
| **DELL’AGENZIA REGIONALE SANITARIA** | | | | | | | | |
|  | **N.** | | **103/ARS** | | **DEL** | **23/09/2015** | |  |
|  | |  | |  |  |  |  | |
| **Oggetto: approvazione schema di Convenzione con l’Università degli Studi di Milano-Bicocca per tirocinio curriculare.** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **IL DIRETTORE**  **DELL’AGENZIA REGIONALE SANITARIA** | | | | | | | | |

**- . - . -**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTO l’articolo 16 bis della L.R. 15/10/2001, n. 20 e s.m.i.;

- D E C R E T A -

* di approvare lo schema di convenzione collettiva di tirocinio curriculare per Enti Pubblici tra l’Agenzia Regionale Sanitaria e l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, per accogliere presso le propria struttura studenti e laureati in possesso dei requisiti previsti in tirocinio di formazione e orientamento per il proseguimento degli obiettivi formativi, che costituisce parte integrante del presente atto (Allegato A);
* che dal presente atto non deriva alcun onere per la Regione Marche e per l’Agenzia Regionale Sanitaria.

**Il Direttore dell’ARS**

***Dott. Enrico Bordoni***

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

**Normativa di riferimento:**

Legge 24 giugno 1997 n. 196, art. 18 recante: “Norme in materia di promozione dell'occupazione."”;

D.M. 142 del 25 marzo 1998 avente ad oggetto: “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”.

Legge regionale 25 gennaio 2005 n. 2 concernente: “Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro”;

Legge 28 giugno 2012 n. 92 recante: “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita;

Conferenza Stato Regioni e delle Provincie Autonome, Intesa n. 1 del 24 gennaio 2013: “Linee guida in materia di tirocini”.

DGR n. 1134 del 29 luglio 2013 avente ad oggetto: “L.R. n. 2/2005, art. 18: tirocini formativi - Approvazione principi e criteri applicativi sulla base delle "Linee guida in materia di tirocini" definite ai sensi dell'articolo 1, commi 34-36, della L. 92/2012. Revoca DGR n. 608/2006 e DGR n. 1007/2008”;

DGR n. 1143 del 6 ottobre 2014 avente ad oggetto: “Disciplina dei tirocini formativi e di orientamento presso le strutture della Giunta regionale. Revoca delle deliberazioni n. 75 del 30 gennaio 2006 e n. 1228 del 30 ottobre 2006”;

**Motivazioni**

Il tirocinio formativo e di orientamento – curriculare ha lo scopo di realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Dal punto di vista dello studente può avere più finalità: quella orientativa, che mira prevalentemente a far conoscere la realtà del mondo del lavoro tramite contatto diretto; quella formativa, che permette di approfondire, verificare ed ampliare l'apprendimento ricevuto nel percorso degli studi. Le attività di tirocinio si svolgono all’interno del periodo di frequenza del corso di studi o del corso di formazione anche se non direttamente in funzione del riconoscimento dei crediti formativi.

Dal punto di vista dell'azienda, il tirocinio costituisce una vantaggiosa opportunità di scambio con giovani portatori di conoscenze scientifiche aggiornate. Il tirocinio non rappresenta un rapporto di lavoro, ma un’esperienza formativa.

La DGR n. 1143/2014 all’art. 3 dell’allegato A che disciplina i tirocini formativi e di orientamento - curriculari prevede, quali soggetti promotori istituzioni formative come le Università.

I tirocini formativi devono essere regolati da un’apposita convenzione, stipulata tra il [soggetto che ospiterà il tirocinante](http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/tirocini/approfondimenti/ospitanti/soggetti-ospitanti) (un datore di lavoro pubblico o privato) e il [soggetto promotore](http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/tirocini/approfondimenti/soggetti-promotori) (ad esempio una università), garante della regolarità e della qualità del percorso

Poiché il tirocinio è prima di tutto un’esperienza formativa, ciascun percorso si deve basare su un progetto formativo individuale che ne stabilisca gli obiettivi di apprendimento. Il Progetto formativo predisposto dalla struttura ospitante con la collaborazione del soggetto promotore, dovrà essere coerente con il curriculum o il piano di studi dell’aspirante tirocinante.

La struttura ospitante deve affiancare al tirocinante la figura di un “tutor aziendale”

La durata dei tirocini in parola è stabilita a seconda dei vari ordinamenti didattici.

All’art. 8 dell’allegato A alla DGR n. 1143/2014 relativo all’indennità, si stabilisce che “per questo tipo di tirocinio non è prevista alcuna indennità di partecipazione”.

L’Università di Milano – Bicocca ha chiesto all’Agenzia Regionale Sanitaria la possibilità di ospitare, come tirocinanti, suoi studenti. L’Agenzia ha espresso il suo interesse all’attivazione di tale percorsi. A tal fine l’Università ha inviato uno schema di convenzione quadro da sottoscrivere al fine di poter avviare tirocini formativi e di orientamento – curriculari.

Gli oneri fiscali inerenti l’imposta di bollo sul documento originale della convenzione di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 642/1972 e all’art. 2 dell’allegata Tabella – Tariffa Parte I “Atti, documenti e registri soggetti all'imposta fin dall'origine” del D.P.R. n. 642/1972” saranno assolti dall’Università di Milano – Bicocca.

Per quanto sopra esposto,

**SI PROPONE:**

* di approvare lo schema di convenzione collettiva di tirocinio curriculare per Enti Pubblici tra l’Agenzia Regionale Sanitaria e l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, per accogliere presso le propria struttura studenti e laureati in possesso dei requisiti previsti in tirocinio di formazione e orientamento per il proseguimento degli obiettivi formativi, che costituisce parte integrante del presente atto (Allegato A);
* che dal presente atto non deriva alcun onere per la Regione Marche e per l’Agenzia Regionale Sanitaria.

**Il Responsabile del Procedimento**

***(Dott. Paolo Aletti)***

- ALLEGATI -

* Schema di convenzione collettiva di tirocinio curriculare per enti pubblici.

ALLEGATO A

**CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO *CURRICULARE***

**PER ENTI PUBBLICI**

Tra

l'**Università degli Studi di MILANO-BICOCCA**, Codice Fiscale 12621570154, di seguito “Università” in qualità di Soggetto promotore con sede legale in Milano, piazza dell’Ateneo Nuovo, 1, rappresentata dal Rettore \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nata \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**E**

l’**Agenzia Regionale Sanitaria Marche** di seguito denominato "Soggetto ospitante", con sede legale in Via Gentile da Fabriano, 3, 60125, Ancona (AN) Codice fiscale/Partita IVA 01486510421 rappresentata dal Direttore \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**PREMESSO CHE**

ai sensi dell’art. 18 della legge 24/6/1997 n. 196 e delle specifiche normative regionali vigenti in materia, il soggetto ospitante dà la propria disponibilità ad accogliere presso le proprie strutture e sedi operative, studenti in possesso dei requisiti previsti, in tirocinio per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti Formativi Individuali;

la Giunta della Regione Marche con le deliberazioni del 6 ottobre 2014 n. 1143 e del 29 luglio 2013 n. 1134, in coerenza con la legge regionale 2/2005, con le linee guida definite il 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza Stato-Regioni e con gli indirizzi europei, ha approvato gli indirizzi regionali in materia di tirocini, ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini formativi *curriculari* quale esperienza formativa ed orientativa di persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master universitari e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore legale;

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – Definizione di tirocinio**

Ai sensi dell’art. 18 della legge 24/6/1997 n. 196 e delle normative regionali vigenti in materia, il soggetto ospitante, si rende disponibile ad accogliere presso le proprie strutture e sedi operative soggetti in tirocinio *curriculare* per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi e concordati con il soggetto promotore.

Tirocini *curriculari*: i tirocini formativi *curriculari* sono considerati quale esperienza formativa ed orientativa di studenti iscritti e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master universitari e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore legale. Essi sono finalizzati all’acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell’ambito della durata complessiva del percorso universitario, anche se non finalizzati all’acquisizione dei crediti formativi.

Non rientrano nella fattispecie dei tirocini gestiti dalla presente tipologia di Convenzione i tirocini professionalizzanti dei Corsi di Studio di Medicina e Chirurgia, di Odontoiatria e Protesi dentaria e i tirocini di tutti i corsi di laurea delle Professioni Sanitarie. Ai sensi della normativa vigente, sono inoltre esclusi anche i tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche o riferiti a percorsi abilitanti e i tirocini transnazionali.

Costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione di tirocinio il progetto formativo individuale, in cui sono definiti gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio stesso.

**Art. 2 – Elementi del tirocinio**

1. Il tirocinio *curriculare*, ai sensi dell’art. 18, c.1 lett. D) della legge 196/1997 e delle normative regionali vigenti, non costituisce rapporto di lavoro essendo un periodo di formazione e di orientamento al lavoro finalizzato ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale.
2. La durata del tirocinio *curriculare* è definita dall’istituzione formativa e non può comunque superare i 12 mesi per Corso di studi.
3. Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor universitario designato dal soggetto promotore e da un tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante. Il tutor universitario svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante ed ospitante, assicurando il monitoraggio del Progetto formativo; il tutor aziendale predispone, in collaborazione con il tutor universitario, la relazione finale del tirocinio anche ai fini di una eventuale attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite nell’ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.
4. Per ciascun tirocinante inserito presso il soggetto ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un Progetto formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante;

- i nominativi del tutor universitario e del tutor aziendale;

- gli obiettivi, le attività e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza nella struttura sede del tirocinio;

- gli esiti di apprendimento e i criteri e modalità di valutazione e validazione degli apprendimenti;

- le strutture del soggetto ospitante (sedi operative, stabilimenti, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;

- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la Responsabilità civile;

- l’eventuale indennità di partecipazione non obbligatoria;

1. I tirocini *curriculari* non sono soggetti alle Comunicazioni Obbligatorie.

**Art. 3 – Obblighi del tirocinante**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo *curriculare*il tirocinante è tenuto a:

* svolgere le attività previste dal progetto formativo;
* rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
* mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
* rispettare il Codice Etico del soggetto ospitante.

**Art. 4 – Obblighi del soggetto promotore**

Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. La copertura assicurativa ha validità sia sul territorio nazionale sia all’ estero. In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore che provvederà alla denuncia infortuni all’Inail.

**Art. 5 – Obblighi del soggetto ospitante**

Il soggetto ospitante deve essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Preso atto che ai sensi dell’art. 2, comma 1 lett. a) del Dlgs. n. 81/2008 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

1. “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, ai sensi dell’art. 37 D.lgs. n. 81/2008 così come definiti dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011:

* formazione generale: erogazione a carico del soggetto promotore
* formazione specifica: erogazione a carico del soggetto ospitante

 b) “Sorveglianza sanitaria” ai sensi dell’art. 41 Lg.s n. del D.lgs 81/08 e “Informazione ai lavoratori” ai sensi dell’art. 36 D.lgs. n. 81/2008 a carico soggetto ospitante

**Art. 6 – Durata della Convenzione**

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha la durata di un anno, e potrà essere rinnovata previo accordo scritto tra le parti.

Gli impegni assunti dalle parti con la presente Convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe.

La Convenzione, insieme al Progetto formativo, è parte integrante della documentazione necessaria per l’attivazione del singolo tirocinio.

**Art. 7 – Recesso**

Sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie:

* comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del Progetto formativo o lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante;
* mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza;
* mancato rispetto da parte del soggetto ospitante dei contenuti del Progetto formativo;
* perdita, da parte del soggetto ospitante, dei requisiti richiamati in premessa;
* perdita, da parte dell’Università, dei requisiti richiamati in premessa.

Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato tempestivamente all’altra parte e al tirocinante coinvolto mediante comunicazione scritta.

Il recesso riferito alla Convenzione deve essere comunicato tempestivamente all’altra parte e a tutti i tirocinanti coinvolti mediante comunicazione scritta.

**Art. 8 – Trattamento dati personali**

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

**Art. 9 - Rinvio**

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi della presente convenzione.

Data, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Università degli Studi di MILANO–BICOCCA AGENZIA REGIONALE SANITARIA

Il Rettore Il Direttore

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_